

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 977-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PORCARI)

Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro delle finanze
col Ministro dei trasporti e della navigazione
e col Ministro del commercio con l'estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge di ratifica dell'Accordo con il Governo di Albania relativo ai servizi aerei ripete l'identico testo già approvato dal Senato nella passata legislatura e decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Esso delinea il quadro normativo che traccia una serie di punti volti a permettere lo svolgimento dei servizi aerei di collegamento disciplinando la concessione dei diritti di traffico, le procedure di determinazione delle tariffe, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili agli aeromobili nonchè ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e al servizio postale.

Quanto agli aspetti doganali e fiscali si prevede, come di consueto, l'esenzione per i materiali necessari al volo, mentre il trasferimento degli utili è basato su criteri di reciprocità.

In sostanza, fissate queste norme, le compagnie aeree interessate decideranno via via, secondo criteri di convenienza commerciale, di aprire o meno il servizio su quelle rotte.

Per quanto riguarda l'Albania, per molti anni rimasta isolata dai contatti con l'estero, il collegamento con l'Italia riveste carattere privilegiato utilizzando la prima tratta Tirana-Roma per conseguire in coincidenza a Fiumicino i collegamenti con il resto del mondo.

Nella passata legislatura fu chiarita la mancanza di oneri finanziari derivante dalle reciproche esenzioni doganali e fiscali, e pertanto appare opportuno procedere all'approvazione del presente disegno di legge per non ritardare ulteriormente la necessità di certezza giuridica che esso comporta.

PORCARI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASQUALI)

2 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

1º ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.